

Principali aspetti fiscali italiani del Trust

«Strumenti per il passaggio generazionale e la protezione del patrimonio»

Andrea Pericci

Firenze, 12 febbraio 2024


Il Trust

La definizione di Trust e le figure coinvolte



TRUST

Rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (c.d. *settlor*) e *trustee*.
Il disponente trasferisce – con atto tra vivi o *mortis causa* – beni e diritti a favore del *trustee*, il quale li amministra con i diritti e i poteri di un vero proprietario nell'interesse dei beneficiari o di un fine prestabilito.



La qualificazione di un Trust

I tratti distintivi di un Trust



Quali sono i tratti distintivi di un trust?

Residente o non residente?

**Opaco, trasparente?
O misto?**

**Commerciale o non
commerciale?**


La qualificazione di un trust

La residenza di un trust


Il *trust* si qualifica come **fiscalmente «residente»** ove si trovi in Italia (per la maggior parte del periodo d'imposta), **in via alternativa**:



la sua «**sede legale**»



la **sede di direzione effettiva** (*trustee*)



la **gestione ordinaria in via principale**
(es. immobili)



L'istituzione di un *trust* in **Stati che non consentono lo scambio di informazioni** genera la **presunzione (relativa)** di residenza se:

- ✓ almeno **uno dei disponenti** (al momento dell'atto) e **uno dei beneficiari individuati** (da verificare ogni anno) siano **residenti in Italia**;
- ✓ una persona residente in Italia effettui (anche successivamente) **un'attribuzione in trust di beni immobili (o diritti reali) ubicati in Italia**.

La qualificazione di un trust


Trust «opaco» vs «trasparente»



Trust misti (contemporanea sussistenza di beneficiari di reddito individuati e non)

TRASPARENTE

Nei casi in cui i beneficiari (di reddito) del *trust* siano **individuati**, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati **in ogni caso** ai beneficiari, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di istituzione del *trust*, o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.



TRUST OPACO

TRUST TRASPARENTE


OPACO

Ove i **beneficiari** (di reddito) **non risultino «individuati»** e vi sia discrezionalità in capo al *trustee* in ordine alle modalità di imputazione del reddito, l'imposizione ricade in capo al *trust*.

La qualificazione di un trust

Trust che esercita attività commerciale o non commerciale

Trust che esercita in via prevalente attività commerciale



Il *trust* produce unicamente «**reddito d'impresa**» e si qualifica come ente commerciale.

Il reddito imponibile è determinato secondo **le regole proprie dei soggetti IRES** previste nel TUIR.

Trust che non esercita in via prevalente attività commerciale



Ai sensi dell'art. 143 TUIR, il reddito imponibile complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai **redditi fondiari, di capitale, d'impresa (non prevalente) e diversi**, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.


Ciascuna **categoria di reddito va determinata secondo le proprie regole**.

Aspetti fiscali del *Trust*

Alcuni esemplificazioni pratiche

Case study n. 1 | Descrizione del caso

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immesso un immobile di interesse storico-artistico



- **Tizio**, persona fisica non imprenditore, nell'ottica di porre le basi per un futuro passaggio generazionale, intende immettere in un **trust** un **bene immobile di interesse storico e artistico qualificabile come «bene culturale»** (cfr. D.Lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio») di proprietà da generazioni della famiglia di Tizio.
- Detto **trust**, **residente** in Italia, qualificabile, sotto un profilo fiscale, come **non commerciale, opaco**, avrà come **beneficiari finali (di capitale)** i figli di Tizio.
- Durante la vita del **trust**, Tizio vorrebbe che l'immobile continuasse a essere concesso in **locazione** (anche per sostenere le spese di manutenzione dell'immobile).
- I **redditi prodotti dal trust** potranno, a discrezione del trustee, essere attribuiti ai **figli** di Tizio.

Case study n. 1 | Istituzione del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immesso un immobile di interesse storico-artistico



Quali sono i principali impatti fiscali di un **trust opaco non commerciale residente** che detiene un immobile «storico-artistico»?

Istituzione del Trust – Principali aspetti fiscali

	Imposte dirette	IVA	Imposta di donazione	Imposta di registro	Imposte ipotecarie	Imposte catastali
Atto istitutivo del trust	n.a.	n.a.	n.a.	Euro 200,00	n.a.	n.a.
Atto di dotazione del trust (immissione dell'immobile)	n.a.	n.a.	n.a.	Euro 200,00	Euro 200,00	Euro 200,00

L'immissione dell'immobile in trust potrebbe scontare l'imposta di donazione «[...] nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust. Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante». (cfr. Circolare n. 34/E/2022).

Case study n. 1 | Conduzione del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immesso un immobile di interesse storico-artistico

Conduzione del trust (fase ongoing) – Principali aspetti fiscali

1) in capo al trust

I redditi percepiti dal *trust* in relazione alla **locazione dell'immobile storico** concorrono alla formazione del **reddito complessivo** del *trust* (ente non commerciale), ai sensi dell'art. 144 e dell'art. 90 del TUIR, in misura pari al maggiore tra: (i) il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35%, e (ii) la rendita catastale opportunamente rivalutata.

Su detti redditi il *trust* sarà dunque assoggettato all'IRES per il **24%**.

Qualora l'immobile dovesse essere concesso in locazione, i canoni **non saranno soggetti a IVA**, non qualificandosi il *trust* come soggetto passivo ai fini della predetta imposta.

2) in capo ai beneficiari di reddito («non individuati» trattandosi di trust opaco)

Qualora il *trustee* dovesse decidere di **attribuire parte (o la totalità) dei redditi prodotti dal trust a beneficiari di reddito** (individuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel «*deed of trust*»), detti **flussi non sconteranno alcuna tassazione**.

Ratio: si ritiene che il *trust* opaco non commerciale abbia già scontato una tassazione congrua, in quanto determina i propri redditi imponibili in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche.

Case study n. 1 | Termine del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immesso un immobile di interesse storico-artistico

Termine del trust con attribuzione ai beneficiari finali dell'Immobile – Principali aspetti fiscali


	Imposte dirette	IVA	Imposta di donazione	Imposta di registro	Imposte ipotecarie	Imposte catastali
Attribuzione dell'immobile in trust ai beneficiari finali	n.a.	n.a.	Euro 200	n.a.	2%	1%

I beni riconosciuti di interesse culturale sono assoggettati all'imposta di donazione in **misura fissa pari a Euro 200** (cfr. art. 59 del D.Lgs. n. 346/1990) a prescindere dal valore della donazione e dal beneficiario.

Per fruire di detto regime fiscale deve trattarsi di beni «vincolati» anteriormente alla stipula della donazione e per cui siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione, i quali sono certificati da un'apposita attestazione rilasciata dall'organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, la quale dovrà essere esibita all'atto della registrazione dell'atto di donazione.

Case study n. 2 | Descrizione del caso

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immessa una partecipazione in società di capitali che svolge un'attività finalizzata alla valorizzazione imprenditoriale di immobili storico-culturali



- **Tizio**, persona fisica non imprenditore, nell'ottica di porre le basi per un futuro passaggio generazionale, intende immettere in un *trust* la partecipazione (totalitaria/100% del capitale sociale) detenuta in **ALFA S.r.l.**.
- Detta società risulta detenere **immobili di interesse storico e artistico qualificabili come «beni culturali»** (cfr. D.Lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio») impiegati per lo svolgimento di un'**attività d'impresa** finalizzata alla valorizzazione di detti beni (e.g., attività agricola, *hospitality*, organizzazione di eventi, attività museali, ecc.).
- Detto *trust*, **residente** in Italia, qualificabile, sotto un profilo fiscale, come **non commerciale, opaco**, avrà come **beneficiari finali (di capitale)** i figli di Tizio.
- Durante la vita del *trust*, ALFA S.r.l. procederà alla **distribuzione di utili in favore del trust**.
- I **redditi prodotti dal trust** potranno, a discrezione del *trustee*, essere attribuiti ai **figli** di Tizio.

Case study n. 2 | Istituzione del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immessa una partecipazione in società di capitali che svolge un'attività finalizzata alla valorizzazione e gestione imprenditoriale di immobili storico-culturali



Quali sono i principali impatti fiscali di un **trust opaco non commerciale residente** che detiene una partecipazione?

Istituzione del Trust – Principali aspetti fiscali

	Imposte dirette	IVA	Imposta di donazione	Imposta di registro	Imposte ipotecarie	Imposte catastali
Atto istitutivo del trust	n.a.	n.a.	n.a.	Euro 200,00	n.a.	n.a.
Atto di dotazione del trust (immissione della partecipazione)	n.a.	n.a.	n.a.	Euro 200,00	n.a.	n.a.

L'immissione della partecipazione in trust potrebbe scontare l'imposta di donazione «[...] nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust. Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante». (cfr. Circolare n. 34/E/2022).

Case study n. 2 | Conduzione del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immessa una partecipazione in società di capitali che svolge un'attività finalizzata alla valorizzazione e gestione imprenditoriale di immobili storico-culturali

Conduzione del trust (fase ongoing) – Principali aspetti fiscali

1) in capo al trust

ALFA S.r.l., essendo costituita nella forma di società di capitali, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, risulta qualificabile come ente commerciale titolare di reddito d'impresa.

Gli **utili percepiti dal trust** in relazione alla **partecipazione in ALFA S.r.l.** concorreranno alla formazione del **reddito complessivo** del *trust* in misura pari al 100% del loro ammontare, non essendo applicabile il regime di detassazione c.d. «*Participation Exemption*» essendo il *trust* un ente non commerciale.

Pertanto, detti utili sconteranno una **tassazione (IRES) pari al 24% in capo al trust.**

2) in capo ai beneficiari di reddito («non individuati» trattandosi di trust opaco)

Qualora il *trustee* dovesse decidere di **attribuire parte o la totalità dei redditi prodotti dal trust a beneficiari di reddito** (individuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel «*deed of trust*»), detti **flussi non scontano alcuna tassazione.**

Ratio: si ritiene che il *trust* opaco non commerciale abbia già scontato una tassazione congrua, in quanto determina i propri redditi imponibili in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche.

Case study n. 2 | Termine del Trust

Trust opaco non commerciale residente in Italia in cui viene immessa una partecipazione in società di capitali che svolge un'attività finalizzata alla valorizzazione e gestione imprenditoriale di immobili storico-culturali

Termine del trust con attribuzione ai beneficiari finali della partecipazione – Principali aspetti fiscali

	Imposte dirette	IVA	Imposta di donazione	Imposta di registro	Imposte ipotecarie	Imposte catastali
Attribuzione della partecipazione in trust ai beneficiari finali	n.a.	n.a.	4%/Esenzione 	n.a.	n.a.	n.a.

- Sulla base delle disposizioni tributarie vigenti (da verificarsi al momento dell'effettiva attribuzione ai beneficiari finali), l'attribuzione a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (quali i figli) sconta l'imposta di donazione nella misura del **4%** sul valore complessivo netto eccedente, **per ciascun figlio**, Euro 1.000.000 (franchigia). La **base imponibile** di detta imposta sarà pari alla quota di pertinenza (riferita alla partecipazione oggetto di attribuzione) del Patrimonio Netto Contabile della società ALFA S.r.l., risultante dall'ultimo bilancio pubblicato.
- Possibile esenzione da imposta di donazione alle condizioni previste dall'art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990.

Grazie dell'attenzione!

Andrea Pericci – Tax Partner – STS Deloitte

apericci@sts.deloitte.it

Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.